

## Foglio Informativo

# FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI ORDINARI offerti a:

- **NON CONSUMATORI**
- **CONSUMATORI per importi superiori a 75.000 euro\***

\* **ESCLUSI I FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO O ALLA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ SU TERRENI E/O IMMOBILI EDIFICATI O DA EDIFICARSI, O ALLA RISTRUTTURAZIONE DI UN BENE IMMOBILE RESIDENZIALE.**

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### BdM BANCA S.p.A. - GRUPPO MEDIOCREDITO CENTRALE

Sede legale e Direzione Generale in Corso Cavour, 19 - 70122 BARI (Italy) - Cod. Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Bari n. 00254030729 - Società partecipante al GRUPPO IVA MCC - Partita Iva 16868201001, Cap. Soc. € 622.303.241,00 int. vers. - REA 105047 - Cod. ABI 5424 - Albo Az. Cr. n. 4616 - Cod. BIC BPBAIT3B.

Società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto al n. 10680 dell'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MedioCredito Centrale-Banca del Mezzogiorno S.p.A. La Banca è iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia, è autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Tel: 080 5274 111 - Fax: 080 5274 751 - Sito web: [www.bdmbanca.it](http://www.bdmbanca.it) - Info: [info@bdmbanca.it](mailto:info@bdmbanca.it).

### IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Da compilare a cura dei "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede", del personale di "Società convenzionate" e del personale del "nostro Istituto", solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza.

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (*compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi*)

--

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

--

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

--

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNA TA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

--

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

_____	_____
-------	-------

(DATA)

(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

## CHE COS' È IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO ORDINARIO

Il Finanziamento chirografario ordinario di cui al presente foglio informativo è un finanziamento a medio - lungo termine da rimborsare mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso o variabile.

In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto – un compenso onnicomprensivo.

### Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ⇒ possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di finanziamenti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
- ⇒ impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso;
- ⇒ variabilità del tasso di cambio, qualora il finanziamento sia espresso in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto a tasso variabile con “floor”: la Banca ha previsto l’inserimento di un tasso minimo di rimborso (cosiddetto “floor”). Questo significa che il tasso applicato non potrà essere inferiore al tasso minimo stabilito contrattualmente, anche nell’ipotesi in cui il valore dell’indice di riferimento, maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### Avvertenza

I tassi d’interesse e le restanti condizioni economiche sotto riportati sono indicati nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte. In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura.

**Il presente foglio informativo è dedicato ai clienti che non rivestono la qualifica di consumatore ovvero ai clienti consumatori la cui domanda di credito abbia ad oggetto importi superiori a 75.000,00 euro.**

## FINANZIAMENTO A TASSO FISSO

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per clienti non consumatori

**16,21 %** <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> TAEG calcolato al tasso di interesse del **14,30 %** (Indice di riferimento IRS a 10 anni del 27/06/2025 pari a 2,60 % maggiorato di uno spread pari a 11,70 %) ipotizzando che il finanziamento sia erogato in unica soluzione ed abbia le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 80.000,00, durata di 8 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell’importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 %, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 1,60. Il TAEG sopra riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Cofidi, in quanto lo stesso varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie.

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per clienti consumatori per importi superiori a 75.000 euro

**16,03 %** <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> TAEG calcolato al tasso di interesse del **14,30 %** (Indice di riferimento IRS a 10 anni del 27/06/2025 pari a 2,60 % maggiorato di uno spread pari a 11,70 %) ipotizzando che il finanziamento sia erogato in unica soluzione ed abbia le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 80.000,00, durata di 8 anni, spese di istruttoria pari a 1,50 % dell’importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 %, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 1,60. Il TAEG sopra riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Cofidi, in quanto lo stesso varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie.

**TASSO** (per operazioni di durata non superiore a 10 anni)

**IRS a 10 anni + “spread” del 11,70 % (\*)**  
(tasso minimo: spread dell’operazione)

<sup>(\*)</sup> TASSO FISSO, VALIDO PER IL TUTTA LA DURATA DEL FINANZIAMENTO:

- **Indice di riferimento:** **IRS (INTEREST RATE SWAP) EURO LETTERA a 10 anni** dell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento pubblicato dai principali *info provider* di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore).
- **“Spread”:** Valore assoluto da sommare all’indice di riferimento per ottenere il tasso debitore nominale annuo.
- **Tasso applicato:** L’indice di riferimento come sopra rilevato, arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale e maggiorato dello “spread” costituirà il tasso debitore nominale annuo da applicare all’operazione.

### ESEMPLIFICAZIONE

(a titolo meramente indicativo effettuata utilizzando valori recenti dell’indice di riferimento)

– <b>IRS a 10 anni del 27/06/2025</b> pari al	<b>2,60 %</b>
– <b>“Spread”</b> pari al	<b>11,70 %</b>
– <b>Tasso dell’operazione</b> pari al (tenendo conto del tasso minimo)	<b>14,30 %</b>

## FINANZIAMENTO A TASSO VARIABILE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per clienti non consumatori

**11,50 %** <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> TAEG calcolato al tasso di interesse del **10,15 %** (Indice di riferimento Euribor 6 mesi media del mese di maggio 2025 pari a 2,15 % maggiorato di uno spread pari a 8,00 %) ipotizzando che il finanziamento sia erogato in unica soluzione ed abbia le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 80.000,00, durata di 8 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 %, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 1,60. Il TAEG sopra riportato non comprende il costo dell'eventuale Garanzia Cofidi, in quanto lo stesso varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie.

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per clienti consumatori per importi superiori a 75.000 euro

**11,33 %** <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> TAEG calcolato al tasso di interesse del **10,15 %** (Indice di riferimento Euribor 6 mesi media del mese di maggio 2025 pari a 2,15 % maggiorato di uno spread pari a 8,00 %) ipotizzando che il finanziamento sia erogato in unica soluzione ed abbia le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 80.000,00, durata di 8 anni, spese di istruttoria pari a 1,50 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 %, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 1,60. Il TAEG sopra riportato non comprende il costo dell'eventuale Garanzia Cofidi, in quanto lo stesso varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie.

#### TASSO INIZIALE

**Euribor 6 mesi + "spread" del 8,00 %** <sup>(\*)</sup>

(tasso minimo: spread dell'operazione + 0,50%)

#### <sup>(\*)</sup> TASSO FISSO INIZIALE:

- **Indice di riferimento: EURIBOR 1 MESE/3 MESI/6 MESI quotazione 360** media aritmetica del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento, pubblicato dai principali *info provider* di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore). Per la determinazione del tasso fisso iniziale, la Banca concorda con il Cliente l'utilizzo di uno degli indici di riferimento innanzi indicati.
- **"Spread"**: valore assoluto da sommare all'indice di riferimento per ottenere il tasso debitore nominale annuo.
- **Tasso applicato**: l'indice di riferimento come sopra rilevato, arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale e maggiorato dello "spread" costituirà il tasso debitore nominale annuo da applicare all'operazione.

**N.B.** Il tasso iniziale ha una validità differente in base all'Euribor utilizzato

#### 1) Il tasso parametrato con l'Euribor 6 mesi è valido fino al:

- **30 giugno** per le stipule effettuate nei mesi di **novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile;**
- **31 dicembre** per le stipule effettuate nei mesi di **maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.**

#### 2) Il tasso parametrato con l'Euribor 3 mesi è valido fino al:

- **31 marzo** per le stipule effettuate nei mesi di **dicembre, gennaio e febbraio;**
- **30 giugno** per le stipule effettuate nei mesi di **marzo, aprile e maggio;**
- **30 settembre** per le stipule effettuate nei mesi di **giugno, luglio e agosto;**
- **31 dicembre** per le stipule effettuate nei mesi di **settembre, ottobre e novembre;**

#### 3) Il tasso parametrato con l'Euribor 1 mese è valido fino all'ultimo giorno del mese relativo alla data di stipula.

#### TASSO A REGIME

**Euribor 6 mesi + "spread" del 8,00 %** <sup>(\*\*)</sup>

(per operazioni di durata non superiore a 10 anni)

(tasso minimo: spread dell'operazione + 0,50%)

#### <sup>(\*\*)</sup> TASSO VARIABILE A REGIME:

- **Indice di riferimento: EURIBOR 1 MESE/3 MESI/6 mesi quotazione 360** con aggiornamento e rideterminazione il primo giorno anche non lavorativo del mese/trimestre/semestre di riferimento della variazione: media aritmetica dei rendimenti effettivi mensili del tasso interbancario **EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) di riferimento quotazione 360 del secondo mese precedente a quello di variazione del tasso**, pubblicata dai principali *info provider* di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore). Per la determinazione del tasso debitore nominale annuo variabile, la Banca concorda con il Cliente l'utilizzo di uno degli indici di riferimento innanzi indicati, precisando che il parametro prescelto dovrà avere una periodicità di aggiornamento e rideterminazione pari o superiore a quella di rimborso della rata. A titolo di esempio, nell'ipotesi di rimborso trimestrale della rata, potrà utilizzarsi, ai fini della determinazione del tasso debitore nominale annuo variabile, l'Euribor 3M o l'Euribor 6M.
- **"Spread"**: valore assoluto da sommare all'indice di riferimento per ottenere il tasso debitore nominale annuo.
- **Tasso applicato**: l'indice di riferimento come sopra rilevato, arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale e maggiorato dello "spread" costituirà il tasso debitore nominale annuo da applicare all'operazione.

#### ESEMPLIFICAZIONE TASSO A REGIME

(a titolo meramente indicativo effettuata utilizzando valori recenti dell'indice di riferimento)

Valore indicativo del tasso per operazioni a 10 anni

- <b>Euribor 6 mesi quotazione 360: media aritmetica del mese di maggio 2025</b> pari al	<b>2,15 %</b>
- <b>"Spread"</b> pari al	<b>8,00 %</b>
- <b>Tasso dell'operazione applicabile nel semestre gennaio-giugno 2025</b>	<b>10,15 %</b>

pari al  
(tenendo conto del tasso minimo)

**N.B.** Detto tasso sarà aggiornato e rideterminato semestralmente (il primo giorno anche non lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno) sulla base dell'indice di riferimento e dei criteri sopra indicati e resterà valido per tutto il semestre di riferimento (gennaio/giugno, luglio/dicembre).

## CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

**Spese di Istruttoria** (calcolate sull'ammontare del finanziamento):

- per finanziamenti ai clienti **consumatori** 1,5% con un minimo di € 150,00
- per finanziamenti ai clienti **non consumatori** 2,0% con un minimo di € 250,00

**Commissione incasso rata** € 5,00

**Gestione pratica** Non prevista

**Spese di certificazione interessi passivi** € 10,00

**Durata ammortamento** minimo 6 mesi  
massimo 10 anni

**Importo minimo finanziabile per i clienti consumatori** € 75.001,00

**Modalità di rimborso** rate costanti <sup>(\*)</sup> mensili, trimestrali, semestrali o annuali  
**TASSO FISSO**  
**TASSO VARIABILE** rate costanti <sup>(\*)</sup> mensili, trimestrali, semestrali

**Interessi di mora** tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

**Spese di smobilizzo/recupero del credito**, in caso di decadenza del beneficio del termine o di risoluzione del contratto ovvero in presenza di rate di rimborso/ammortamento insolute:

- **spese di costituzione in mora** € 10,00
- **spese per ogni sollecito di pagamento effettuato** € 3,00
- **spese di recupero a qualunque titolo sostenute, ivi comprese quelle per interventi domiciliari di esazione** € 30,00  
(per ogni € 500,00 o frazione di debito oggetto di recupero)
- **spese legali sostenute** recupero integrale

**Diritti di accollo/voltura del mutuo a carico del soggetto accollante** 0,25% (calcolata sull'ammontare della singola quota oggetto di accollo/voltura)  
(L'importo sarà addebitato in sede di emissione prima rata) con un minimo di € 250,00

**Commissione onnicomprensiva per estinzione anticipata** (calcolata sul capitale residuo) 3,00%

**Costo per ogni comunicazione periodica:**

- a mezzo posta ordinaria € 1,60
- on-line € 0,00

**Spese per invio comunicazioni <sup>(\*)</sup>** € 1,60

*oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto*

<sup>(\*)</sup> La spesa è pari a zero laddove la comunicazione abbia ad oggetto una "proposta di modifica unilaterale del contratto", ai sensi del D. Lgs. n. 141 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

### IMPOSTE E TASSE

#### Per operazioni di durata superiore ai 18 mesi

- in assenza di opzione per l'imposta sostitutiva:

#### Tassazione ordinaria

Imposta di bollo (solo per finanziamenti non regolati in conto corrente),  
imposta di registro e tasse sulle concessioni governative, se dovute.

**in conformità alle vigenti disposizioni di legge**

**N.B.** Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso.

- in caso di specifica opzione da parte della Banca:

#### Imposta sostitutiva

ex articolo 17, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, così come modificato dall'articolo 12, comma 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145.

**pari allo 0,25 %**  
(salvo i casi in cui è applicabile la diversa aliquota)

**Per operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi**

**Tassazione ordinaria**

Imposta di bollo (solo per finanziamenti non regolati in conto corrente)

**in conformità alle vigenti disposizioni di legge**

**N.B. Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso.**

**N.B.** Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile per il periodo di preammortamento e all'anno commerciale per il periodo di ammortamento. Il preammortamento può essere tecnico o finanziario.

Il preammortamento tecnico è il periodo che precede l'inizio del pagamento del piano di rimborso del mutuo (cd. Piano di ammortamento) e serve ad allineare l'inizio del pagamento del piano di ammortamento al primo giorno di calendario di un mese indipendentemente dal giorno di stipula.

Gli interessi di preammortamento tecnico, a cui sono applicate le stesse condizioni economiche applicate all'ammortamento, decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e terminano, in caso di periodicità mensile della rata, al massimo l'ultimo giorno del medesimo mese in cui avviene l'erogazione (anche se contestuale alla stipula).

Qualora il cliente scelga una periodicità della rata trimestrale o semestrale o annuale, il preammortamento tecnico dura sino all'ultimo giorno del trimestre/semestre/anno in cui è avvenuta l'erogazione (ad es. se il mutuo viene erogato il 20 gennaio il preammortamento tecnico termina il 31 marzo per rata trimestrale, il 30 giugno per rata semestrale e il 31 dicembre per rata annuale).

Il preammortamento finanziario è quello che può essere scelto dal cliente interessato a rinviare il pagamento della prima rata completa, pur avendo ricevuto il finanziamento completo. In questo caso il cliente rimborsa rate composte di soli interessi per il periodo di preammortamento concordato tra le parti.

Gli interessi di preammortamento finanziario decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e terminano l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio dell'ammortamento del mutuo, inglobando il preammortamento tecnico.

Il tasso di interesse di preammortamento tecnico o finanziario è pari al tasso di interesse del finanziamento. Nel caso di finanziamenti a tasso variabile, qualora il cliente voglia usufruire di un periodo di preammortamento finanziario, il rateo di preammortamento finanziario (che regola il periodo intercorrente fra la data di erogazione del finanziamento e l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio dell'ammortamento del mutuo) verrà regolato al valore del tasso iniziale nel periodo di validità del medesimo e al valore del tasso a regime per il restante periodo del preammortamento.

I tassi e gli indicatori sopra riportati sono comunque fissati nei limiti dei tassi soglia previsti ai fini della legge sull'usura ai sensi dei Decreti Ministeriali tempo per tempo vigenti.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca [www.bdm Banca.it](http://www.bdm Banca.it).

**Nel caso in cui il finanziamento sia finalizzato a coprire una polizza assicurativa**, se il mutuo principale coperto dalla polizza finanziata è costruito su un indice differente dall' Euribor 6 mesi, anche il tasso del finanziamento accessorio della polizza sarà indicizzato con lo stesso indice del mutuo principale (sia esso ipotecario o chirografario). In ogni caso i costi del finanziamento accessorio, ivi compresi i tassi di interesse fissi e variabili, non potranno essere superiori a quelli del mutuo principale.

La durata del finanziamento può essere estesa sino e non oltre la durata del mutuo principale.

*\* Ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", la rata si intende costante quando "la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale":*

- *nel finanziamento a tasso fisso per tutta la durata del finanziamento;*
- *nel finanziamento a tasso variabile solo durante il periodo di vigenza del medesimo tasso di interesse (pari alla somma di indice di riferimento e spread). Pertanto, al variare del tasso di interesse cambia anche l'importo della rata; l'importo ricalcolato resterà costante sino alla nuova variazione del tasso di interesse.*

**"Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR")**

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. "Regolamento BMR", *Benchmark Regulation*) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un "Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR"), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano "BMR", costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca [www.bdm Banca.it](http://www.bdm Banca.it) al percorso <https://www.bdm Banca.it/content/bpb/it/servizi/trasparenza.html#bmr.htm>. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento" del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento (l'Amministratore\*) annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

## SERVIZI ACCESSORI FACOLTATIVI DI TIPO ASSICURATIVO

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte, pertanto, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscriverne una scelta liberamente sul mercato.

Nel caso in cui il cliente decida di sottoscrivere la polizza facoltativa, accessoria proposta dalla Banca, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni dalla stipula della stessa, restando valido ed efficace il contratto di finanziamento.

Qualora il cliente decida di sottoscrivere una polizza assicurativa e richieda alla Banca un finanziamento finalizzato a pagare il premio unico anticipato della polizza, al prestito saranno applicate le condizioni economiche compatibili del mutuo principale coperto dalla polizza. Le informazioni relative al predetto finanziamento vengono fornite nel Foglio Informativo/Annuncio Pubblicitario di riferimento e/o nel documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" rilasciato al cliente in fase precontrattuale.

### POLIZZA ASSICURATIVA (FACOLTATIVA) "CON NOI PROTEZIONE PRESTITO" (COMPAGNIA CNP) (per clienti consumatori)

A copertura del finanziamento i clienti consumatori possono sottoscrivere, con adesione facoltativa, la polizza assicurativa a premio unico "Con Noi Protezione Prestito" (Compagnia CNP), che tutela dai principali eventi negativi che possono compromettere la capacità di rimborso del finanziamento. A fronte dell'adesione e del pagamento del premio, la Compagnia garantisce all'Aderente/Assicurato, nei limiti delle condizioni descritte nel Set informativo, le prestazioni previste dalle coperture assicurative relative al Pacchetto assicurativo scelto.

La Compagnia offre quattro prodotti di polizza in base allo status lavorativo del Cliente: "Pacchetto A", "Pacchetto B", "Pacchetto C", "Pacchetto D".

Di seguito sono illustrate le principali caratteristiche dei prodotti assicurativi. Per tutte le caratteristiche e le condizioni della copertura assicurativa si rimanda al Set Informativo della Polizza "Con Noi Protezione Prestito" (Compagnia CNP), disponibile presso tutte le Filiali della Banca o consultabile sul sito internet [www.bdmbanca.it](http://www.bdmbanca.it). Prima della sottoscrizione della Polizza, il Cliente deve consultare il Set Informativo.

PACCHETTI ASSICURATIVI	SOGGETTI ASSICURABILI	COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER CIASCUN PACCHETTO		
A	Dipendenti di azienda privata con contratto disciplinato dalla legge italiana ≥ 16 ore settimanali	DECESSO <i>tutte le cause</i> (garanzia vita)	ITP (Invalidità Totale Permanente) <i>da infortunio e malattia</i> (garanzia danni)	PPL (Perdita Di Impiego) (garanzia danni)
B	Altre categorie diverse dai dipendenti di azienda privata con contratto disciplinato dalla legge italiana ≥ 16 ore settimanali	DECESSO <i>tutte le cause</i> (garanzia vita)	ITP (Invalidità Totale Permanente) <i>da infortunio e malattia</i> (garanzia danni)	ITT (Inabilità Temporanea Totale) <i>da infortunio e malattia</i> (garanzia danni)
C	Dipendenti di azienda privata con contratto disciplinato dalla legge italiana ≥ 16 ore settimanali	DECESSO da infortunio	ITP da infortunio	PPL (Perdita Di Impiego)
D	Altre categorie diverse dai dipendenti di azienda privata con contratto disciplinato dalla legge italiana ≥ 16 ore settimanali	DECESSO da infortunio	ITP da infortunio	ITT da infortunio

#### LIMITI DI ETA'

Età minima all'ingresso: 18 anni compiuti

Per i pacchetti A, B, C:

- Età massima all'ingresso: 69 anni compiuti
- Età massima a scadenza: 70 anni compiuti.

Per il pacchetto D:

- Età massima all'ingresso: 73 anni compiuti
- Età massima a scadenza: 74 anni compiuti.

**CAPITALE MINIMO ASSICURABILE:** 25% dell'importo erogato con un minimo di € 3.000.

**CAPITALE MASSIMO ASSICURABILE:** € 110.000.

#### DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

La durata del contratto di assicurazione è sempre pari alla durata del finanziamento e non può essere inferiore a 1 anno (12 mesi) né superiore a 10 anni (120 mesi).

#### MODALITA' DI CALCOLO E DI PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Il premio assicurativo pagato dal Cliente (l'Assicurato) è unico e anticipato, senza possibilità di frazionamento.

Il Premio è calcolato in percentuale sul capitale assicurato (importo del finanziamento), al momento della sottoscrizione, in funzione:

- › della durata del finanziamento;
- › del pacchetto assicurativo scelto dal Cliente.

#### TASSI DI PREMIO

Di seguito si riportano i tassi di premio previsti dalla Compagnia CNP da applicare al capitale assicurato per il calcolo del premio unico anticipato.

Al tasso di premio si aggiunge un costo di emissione di 30 euro e un costo per ogni estinzione parziale o totale effettuata di 25 euro.

Il premio corrisposto è inclusivo delle imposte nella misura del 2,50%, applicate all'importo riferito alle sole garanzie danni (Invalidità Totale Permanente).

<b>PACCHETTO A (DECESSO+ITP+PPL)</b>				
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo			
	12-24 mesi	25-48 mesi	49-84 mesi	85-120 mesi
18-69 anni	4,540%	5,771%	7,220%	9,892%

<b>PACCHETTO B (DECESSO+ITP+ITT)</b>				
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo			
	12-24 mesi	25-48 mesi	49-84 mesi	85-120 mesi
18-69 anni	2,105%	2,946%	4,063%	6,482%

<b>PACCHETTO C (DECESSO INF + ITP INF + PPL)</b>				
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo			
	12-24 mesi	25-48 mesi	49-84 mesi	85-120 mesi
18-69 anni	4,166%	5,243%	6,539%	8,953%

<b>PACCHETTO D (DECESSO INF + ITP INF + ITT INF)</b>				
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo			
	12-24 mesi	25-48 mesi	49-84 mesi	85-120 mesi
18-73 anni	1,525%	2,185%	3,117%	5,217%

#### PRINCIPALI INFORMAZIONI SU CESSAZIONE DELLA POLIZZA/ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO/RECESSO

Le coperture assicurative hanno termine:

- › in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione;
- › in caso di decesso dell'Aderente/Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- › in caso di liquidazione del debito residuo del finanziamento per Invalidità Totale Permanente dell'Aderente/Assicurato;
- › alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma;
- › in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità;
- › in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del finanziamento nel caso in cui l'Aderente/Assicurato non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia;
  - › in caso di recesso a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. La copertura Decesso manterrà, invece, la sua efficacia fino a scadenza.

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento, l'assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale residuo, secondo i termini di cui al Set Informativo della Compagnia.

In alternativa a quanto previsto, su richiesta dell'assicurato, la copertura assicurativa può essere fornita fino alla scadenza contrattuale a suo favore o del nuovo beneficiario designato.

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento le garanzie continueranno a vigere a favore dell'assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale. L'assicurato ha la facoltà di richiedere altresì la risoluzione parziale della copertura assicurativa, inviando alla Compagnia l'apposito modulo di richiesta di estinzione o di mantenimento della copertura assicurativa, e il premio pagato gli verrà restituito dalla Compagnia per la parte non goduta.

In caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico Bancario, il recesso si estende automaticamente al contratto di assicurazione connesso al finanziamento, con conseguente rimborso del premio corrisposto, al netto dell'imposta di legge.

**Polizza assicurativa (facoltativa) "Con Noi Protezione Prestito" (Compagnia CNP)**

<b>ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO</b> IPOTESI: Durata finanziamento: 84 mesi Capitale assicurato (importo del finanziamento): 80.000,00 euro Prodotto scelto dal Cliente: Pacchetto B Tasso del premio: 4,06338%	<b>INDICATORE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO, CALCOLATO CON LE STESSE MODALITÀ DEL TAEG INCLUDENDO ANCHE LA POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA</b>	
Importo del premio: <b>3.250,704 euro</b>	<b>FINANZIAMENTO A TASSO FISSO</b>	<b>17,55 %</b>
	<b>FINANZIAMENTO A TASSO VARIABILE</b>	<b>12,71 %</b>

**POLIZZA ASSICURATIVA (FACOLTATIVA) "CON NOI PROTEZIONE FINANZIAMENTO BUSINESS"  
(COMPAGNIA CNP)  
(per clienti non consumatori)**

A copertura del finanziamento i clienti non consumatori possono sottoscrivere, con adesione facoltativa, la polizza assicurativa a premio unico o a premio annuo "Con Noi Protezione Finanziamento Business" (Compagnia CNP), che tutela dai principali eventi negativi che possono compromettere la capacità di rimborso del finanziamento. A fronte dell'adesione e del pagamento del premio, la Compagnia garantisce all'Aderente/Assicurato, nei limiti delle condizioni descritte nel Set informativo, le prestazioni previste dalle coperture assicurative relative al Pacchetto assicurativo scelto.

La Copertura Assicurativa protegge l'Azienda a seguito di eventi gravi che possono accadere al "Key Man", designato come Assicurato dall'Azienda Aderente, e che possono compromettere la capacità dell'Azienda di far fronte agli impegni presi con la banca, i fornitori o i clienti.

Il "Key Man" dell'Azienda è colui che ricopre uno dei seguenti ruoli: amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con un ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'Azienda stessa. In caso di Ditta Individuale, il soggetto Assicurato può o meno coincidere con il titolare effettivo.

Di seguito sono illustrate le principali caratteristiche dei prodotti assicurativi. Per tutte le caratteristiche e le condizioni della copertura assicurativa si rimanda al Set Informativo della Polizza "Con Noi Protezione Finanziamento Business" (Compagnia CNP), disponibile presso tutte le Filiali della Banca o consultabile sul sito internet [www.bdm banca.it](http://www.bdm banca.it). Prima della sottoscrizione della Polizza, il Cliente deve consultare il Set Informativo.

PACCHETTI ASSICURATIVI	SOGGETTI ASSICURABILI	COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER CIASCUN PACCHETTO		
A	"Key Man"	<b>DECESSO tutte le cause (garanzia vita)</b>	<b>ITP (*) (Invalidità Totale Permanente) da infortunio e malattia (garanzia danni)</b>	
B	"Key Man"	<b>DECESSO tutte le cause (garanzia vita)</b>	<b>ITP (Invalidità Totale Permanente) da infortunio (garanzia danni)</b>	<b>ITT (Inabilità Temporanea Totale) da infortunio e malattia (garanzia danni)</b>  [Tale copertura è inclusa nel pacchetto per i primi 10 anni del finanziamento; successivamente, in assenza di disdetta del Cliente o della Compagnia, viene rinnovata tacitamente di anno in anno sino alla scadenza del finanziamento, con addebito di un premio annuale aggiuntivo]
C	"Key Man"	<b>DECESSO da infortunio</b>	<b>ITP da infortunio</b>	

D	"Key Man"	DECESSO da infortunio	ITP da infortunio	ITT da infortunio [Tale copertura è inclusa nel pacchetto per i primi 10 anni del finanziamento; successivamente, in assenza di disdetta del Cliente o della Compagnia, viene rinnovata tacitamente di anno in anno sino alla scadenza del finanziamento, con addebito di un premio annuale aggiuntivo]
---	-----------	--------------------------	----------------------	---

(\*) Nel pacchetto A la copertura assicurativa ITP è opzionale.

#### LIMITI DI ETA'

Età minima all'ingresso 18 anni compiuti

##### Per i pacchetti A, B:

- Età massima all'ingresso 60 anni compiuti
- Età massima a scadenza 75 anni compiuti per la Garanzia Decesso, 70 anni compiuti per le coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea.

##### Per i pacchetti C, D:

- Età massima all'ingresso: 65 anni compiuti
- Età massima a scadenza: 78 anni compiuti per la copertura Decesso, 74 anni compiuti per le altre coperture.

**CAPITALE MINIMO ASSICURABILE:** 25% dell'importo erogato con un minimo di € 3.000.

**CAPITALE MASSIMO ASSICURABILE:** € 500.000.

#### DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

La durata del contratto di assicurazione è sempre pari alla durata del finanziamento e non può essere inferiore a 1 anno (12 mesi) né superiore a 25 anni (300 mesi) **comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento finanziario, a richiesta del cliente.**

**Decesso e Invalidità Totale Permanente** → Durata finanziamento (min. 1 anno - max. 25 anni).

**Inabilità Temporanea Totale** → Durata finanziamento (min. 1 anno - max. 25 anni) con tacito rinnovo (annuale) dopo 10 anni. Il Cliente e la Compagnia hanno la facoltà di dare disdetta ad ogni scadenza di rinnovo.

#### MODALITA' DI CALCOLO E DI PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Il premio assicurativo pagato dal Cliente (l'Assicurato) può essere unico e anticipato, senza possibilità di frazionamento o con pagamento ricorrente annuale. Per la sola garanzia ITT, dopo il 10° anno del finanziamento, il premio è annuale.

Il Premio è calcolato in percentuale sul capitale assicurato (importo del finanziamento), al momento della sottoscrizione, in funzione:

- › della durata del finanziamento;
- › del pacchetto assicurativo scelto dal Cliente.

#### TASSI DI PREMIO

Di seguito si riportano i tassi di premio previsti dalla Compagnia CNP da applicare al capitale assicurato per il calcolo del premio unico anticipato.

Al tasso di premio si aggiunge un costo di emissione di 75 euro e un costo per ogni estinzione parziale o totale effettuata di 25 euro.

Il premio corrisposto è inclusivo delle imposte nella misura del 2,50%, applicate all'importo riferito alle sole garanzie danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea).

#### Pacchetti con premio unico:

PACCHETTO A (solo DECESSO)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
18-60 anni	0,852%	1,072%	1,406%	3,386%	6,195%	8,268%	10,886%

PACCHETTO A (DECESSO + ITP)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
18-60 anni	1,127%	1,417%	1,859%	4,482%	8,218%	10,973%	14,462%

PACCHETTO B (DECESSO + ITP+ ITT)							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
18-60 anni	2,519%	2,605%	3,150%	6,009%	9,918%	12,795%	16,329%

<b>PACCHETTO C (solo DECESSO INF)</b>							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
18-65 anni	0,710%	0,874%	1,140%	2,833%	4,876%	6,926%	8,849%

<b>PACCHETTO C (DECESSO INF + ITP INF)</b>							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
18-65 anni	1,127%	1,417%	1,859%	4,482%	8,218%	10,973%	14,462%

<b>PACCHETTO D (DECESSO INF + ITP INF + ITT INF)</b>							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
18-65 anni	1,127%	1,417%	1,859%	4,482%	8,218%	10,973%	14,462%

**Pacchetti con premio annuo:**

<b>PACCHETTO A (solo DECESSO)</b>							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
18-60 anni	0,544%	0,544%	0,544%	0,544%	0,544%	0,544%	0,544%

<b>PACCHETTO A (DECESSO + ITP)</b>							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
18-60 anni	0,664%	0,664%	0,664%	0,664%	0,664%	0,664%	0,664%

<b>PACCHETTO B (DECESSO + ITP+ ITT)</b>							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
18-60 anni	0,841%	0,841%	0,841%	0,841%	0,841%	0,841%	0,841%

<b>PACCHETTO C (solo DECESSO INF)</b>							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
18-65 anni	0,450%	0,450%	0,450%	0,450%	0,450%	0,450%	0,450%

<b>PACCHETTO C (DECESSO INF + ITP INF)</b>							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
18-65 anni	0,539%	0,539%	0,539%	0,539%	0,539%	0,539%	0,539%

<b>PACCHETTO D (DECESSO INF + ITP INF + ITT INF)</b>							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
18-65 anni	0,689%	0,689%	0,689%	0,689%	0,689%	0,689%	0,689%

In caso di finanziamenti di durata superiore a 120 mesi, decorso tale termine ed in assenza di disdetta da parte dell'Assicurato e/o della Compagnia, la copertura assicurativa ITT (Inabilità Totale Temporanea) si rinnova tacitamente di anno in anno fino alla scadenza del contratto di assicurazione. Il premio annuale di rinnovo della copertura assicurativa ITT viene calcolato al momento della sottoscrizione del contratto di polizza, in funzione della durata del finanziamento.

Di seguito si riportano i tassi di premio previsti dalla Compagnia CNP da applicare al capitale assicurato per il calcolo del premio annuale della garanzia ITT.

	COPERTURA ASSICURATIVA INABILITA' TOTALE TEMPORANEA (ITT)		
	Tassi di premio in base alla durata del finanziamento (in mesi) (*)		
	121-180	181-240	241-300
PACCHETTO B (ITT)	0,17728%	0,17728%	0,17728%
PACCHETTO D (ITT solo INF)	0,15069%	0,15069%	0,15069%

(\*) Non sono previsti tassi di premio per durate inferiori ai 120 mesi in quanto per i primi 10 anni del **finanziamento** la copertura assicurativa ITT è inclusa nel premio unico iniziale corrisposto dal Cliente.

#### PRINCIPALI INFORMAZIONI SU CESSAZIONE DELLA POLIZZA/ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO/RECESSO

Le coperture assicurative hanno termine:

- › in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione;
- › in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- › in caso di liquidazione del debito residuo del finanziamento per Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato;
- › alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma;
- › in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità;
- › in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del finanziamento nel caso in cui l'Assicurato non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia;
- › in caso di recesso a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. La copertura Decesso manterrà, invece, la sua efficacia fino a scadenza.

La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea (ITT) ha inoltre termine:

- › in caso di disdetta da parte della Compagnia e/o da parte dell'Assicurato, esercitata entro 60 giorni dalla scadenza, trascorsi 120 mesi dalla data di decorrenza.

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento, l'assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale residuo, secondo i termini di cui al Set Informativo della Compagnia. In alternativa a quanto previsto, su richiesta dell'assicurato, la copertura assicurativa può essere fornita fino alla scadenza contrattuale, a suo favore o del nuovo beneficiario designato.

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento le garanzie continueranno a vigere a favore dell'assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale. L'assicurato ha la facoltà di richiedere altresì la risoluzione parziale della copertura assicurativa, inviando alla Compagnia l'apposito modulo di richiesta di estinzione o di mantenimento della copertura assicurativa, e il premio pagato gli verrà restituito dalla Compagnia per la parte non goduta.

I termini e le modalità di recesso dal contratto di assicurazione sono indicati nel Set Informativo della Polizza.

#### Polizza assicurativa (facoltativa) "Con Noi Protezione Finanziamento Business" (Compagnia CNP)

ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO	
IPOTESI:	
Durata finanziamento: 96 mesi	
Capitale assicurato (importo del finanziamento): 80.000,00 euro	
Prodotto scelto dal Cliente: Pacchetto A (solo DECESSO)	
Tasso del premio unico: 3,386%	
Tasso del premio annuo: 0,544%	
Importo del premio unico: <b>2.708,80 euro</b>	
Importo del premio annuo: <b>3.481,60 euro</b>	

giugno 2025	EURIBOR 6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del mese precedente quello di stipula del contratto di finanziamento	2,05 %
maggio 2025	EURIBOR 6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del 2° mese precedente quello di variazione tasso	2,15 %
giugno 2025	EURIBOR 3 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del mese precedente quello di stipula del contratto di finanziamento	2,00 %
maggio 2025	EURIBOR 3 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del 2° mese precedente quello di	2,10 %

	<b>variazione tasso</b>	
<b>giugno 2025</b>	<b>EURIBOR 1 MESE QUOTAZIONE 360</b> media aritmetica del mese precedente quello di stipula del contratto di finanziamento	<b>1,95 %</b>
<b>maggio 2025</b>	<b>EURIBOR 1 MESE QUOTAZIONE 360</b> media aritmetica del 2° mese precedente quello di variazione tasso	<b>2,15 %</b>

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Estinzione anticipata

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto.

Ai sensi dell'art. 120-ter del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario), nel caso in cui il Cliente sia una persona fisica ed il mutuo sia stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, non è dovuto alcun compenso per l'estinzione anticipata.

### Portabilità del mutuo

Il Cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali) nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, ai sensi dell'art. 120-quater del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

La surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il Cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo.

Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il Cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

### Tempi di messa a disposizione delle somme erogate

5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Banca della documentazione necessaria a seconda della tipologia del mutuo (ferma restando la preventiva approvazione della richiesta).

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal contratto.

### Reclami e condizioni di procedibilità della domanda giudiziale

I reclami vanno inviati all'U.O. Gestione Reclami della banca (C.so Cavour, 19 – 70122 Bari - email: uff.gestionereclami@bdmbanca.it - pec: reclamibdm@postacert.cedacri.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La Guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca [www.bdmbanca.it](http://www.bdmbanca.it) e presso tutte le filiali.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, il Cliente, prima di esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, con assistenza di un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385.

## LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore originario (accollato) ed un terzo (debitore accollante) che si impegna a pagare il debito al creditore. Pertanto, il terzo si impegna a pagare alla Banca il debito residuo del debitore originario.
<b>Amministratore di un indice di riferimento (benchmark)</b>	L'amministratore di un indice di riferimento è la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice di riferimento e, in particolare, amministra il regime per la determinazione dell'indice di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina l'indice di riferimento e lo pubblica.
<b>Amministratore dell'indice di riferimento EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)</b>	EMMI (European Money Markets Institute).
<b>Ammortamento</b>	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.
<b>Euribor</b>	Euribor è l'acronimo di "Euro Interbank Offered Rate", traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro" ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente, sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), da EMMI (European Money Markets Institute) o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso. EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. In mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor. L'indice Euribor è pubblicato dai principali <i>info provider</i> di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai

	principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore).
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta pari allo 0,25% ovvero 2% per i finanziamenti erogati a persone fisiche per acquisto, costruzione, ristrutturazione di abitazioni/pertinenze per le quali non sussistano i requisiti "prima casa".
<b>Indice di riferimento (benchmark)</b>	Il Regolamento UE n. 1011/2016, all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), fornisce la seguente definizione di "Indice di riferimento (benchmark)": un indice di riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. Esempi indici di riferimento: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), IRS (Interest Rate Swap).
<b>Interessi di mora</b>	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale, quota interessi corrispettivi e eventuali oneri di incasso rata), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata</b>	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento); - eventuali oneri di incasso rata.
<b>Rata costante</b>	La rata si intende costante quando "la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale": • <u>nel finanziamento a tasso fisso</u> per tutta la durata del finanziamento; • <u>nel finanziamento a tasso variabile</u> solo durante il periodo di vigenza del medesimo tasso di interesse (pari alla somma di indice di riferimento e spread). Pertanto al variare del tasso di interesse cambia anche l'importo della rata; l'importo ricalcolato resterà costante sino alla nuova variazione del tasso di interesse.
<b>Servizi assicurativi accessori di tipo obbligatorio</b>	Polizza assicurativa obbligatoria per la concessione del finanziamento.
<b>Servizi assicurativi accessori di tipo facoltativo</b>	Polizza assicurativa accessoria al finanziamento, facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Tasso che regola il periodo di preammortamento del mutuo, ovvero quello antecedente l'inizio del piano di ammortamento, nel quale il piano di rimborso del finanziamento si compone di singole rate di soli interessi. Il preammortamento può essere tecnico o finanziario. Il preammortamento tecnico è il periodo che precede l'inizio del pagamento del piano di rimborso del mutuo (cd. Piano di ammortamento) e serve ad allineare l'inizio del pagamento del piano di ammortamento al primo giorno di calendario di un mese indipendentemente dal giorno di stipula. Gli interessi di preammortamento tecnico, a cui sono applicate le stesse condizioni economiche applicate all'ammortamento, decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e terminano, in caso di periodicità mensile della rata, al massimo l'ultimo giorno del medesimo mese in cui avviene l'erogazione (anche se contestuale alla stipula). Qualora il cliente scelga una periodicità della rata trimestrale, il preammortamento tecnico dura sino all'ultimo giorno del trimestre in cui è avvenuta l'erogazione (ad es. se il mutuo viene erogato il 20 gennaio il preammortamento tecnico termina il 31 marzo). Il preammortamento finanziario è quello che può essere scelto dal cliente interessato a rinviare il pagamento della prima rata completa, pur avendo ricevuto il finanziamento completo. In questo caso il cliente rimborsa rate composte di soli interessi per il periodo massimo di preammortamento previsto per il singolo prodotto. Gli interessi di preammortamento finanziario decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e terminano l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio dell'ammortamento del mutuo, inglobando il preammortamento tecnico.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che NON varia per tutta la durata del finanziamento
<b>Tasso variabile</b>	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.

